

Bruxelles, 4 marzo 2019
(OR. en)

7091/19

FRONT 93
VISA 51
DAPIX 91
DATAPROTECT 73
COMIX 140

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	22 febbraio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 1533 final
Oggetto:	DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 22.2.2019 sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 1533 final.

All.: C(2019) 1533 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.2.2019
C(2019) 1533 final

DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.2.2019

sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

A settembre 2018 Parlamento europeo e Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)¹.

Il regolamento (UE) 2018/1240 dispone che la Commissione europea adotti gli atti delegati necessari per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del sistema d'informazione ETIAS.

A norma degli articoli 31 e 89 di detto regolamento, in particolare, è delegato alla Commissione il compito di definire ulteriormente lo strumento che i richiedenti devono utilizzare per verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Per la stesura del necessario atto delegato è stato costituito un gruppo di esperti. Tutti gli Stati membri hanno avuto la possibilità di nominare rappresentanti che partecipassero al gruppo di esperti sui sistemi di informazione per le frontiere e la sicurezza in conformità dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. La presente decisione della Commissione è stata pertanto elaborata sulla scorta dei contributi apportati dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito di tale gruppo di esperti. Il gruppo di esperti è stato consultato una prima volta il 18 dicembre 2018, con la possibilità per gli esperti di trasmettere alla Commissione europea osservazioni scritte. Il 10 gennaio 2019 è stata presentata al gruppo di esperti una versione della presente decisione riveduta in base ai riscontri ricevuti. Tenute ulteriori discussioni e aggiornato di conseguenza il progetto nella stessa data, gli esperti e la Commissione hanno considerato definitivo il testo.

È stata consultata l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel cui ambito sarà istituita l'unità centrale ETIAS.

In tema di esigenze tecniche e di fattibilità della misura proposta la Commissione si è valsa della consulenza dell'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA).

Prima dell'adozione è stato consultato il garante europeo della protezione dei dati per accertare che fossero rispettate le disposizioni in materia.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

In conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 sarà predisposto uno strumento di verifica per consentire ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi, che la Commissione definirà ulteriormente mediante atto delegato.

¹ Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Il presente progetto di decisione è conforme al principio di proporzionalità: per la connessione allo strumento di verifica esige dal richiedente soltanto le informazioni strettamente necessarie, peraltro già richieste dal regolamento (UE) 2018/1240.

DECISIONE DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 22.2.2019

sullo strumento che consente ai richiedenti di verificare lo status delle loro domande nonché la durata della validità e lo status delle loro autorizzazioni ai viaggi a norma dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226², in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1240 ha istituito il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per i cittadini di paesi terzi esenti dall'obbligo di possedere il visto al momento dell'attraversamento delle frontiere esterne. Ha stabilito le condizioni e le procedure in base alle quali è rilasciata o rifiutata l'autorizzazione ai viaggi.
- (2) È opportuno che il richiedente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il titolare di un'autorizzazione ai viaggi, la persona cui è stata rifiutata, revocata o annullata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la persona con autorizzazione ai viaggi ETIAS scaduta che ha acconsentito alla conservazione dei propri dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito denominati "richiedente") sia in grado di verificare lo status della propria domanda nonché la durata della validità e lo status della propria autorizzazione ai viaggi.
- (3) È opportuno stabilire nella presente decisione le modalità con cui il richiedente può verificare lo status della domanda nonché la durata della validità e lo status dell'autorizzazione ai viaggi mediante un apposito strumento.
- (4) È opportuno che lo strumento di verifica sia accessibile tramite l'apposito sito web pubblico, l'applicazione per dispositivi mobili e un collegamento ipertestuale sicuro. Il collegamento ipertestuale allo strumento di verifica dovrebbe essere inviato all'indirizzo di posta elettronica del richiedente insieme alla notifica dell'avvenuta presentazione della domanda o dell'avvenuto rilascio, revoca o annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 42, lettera a), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.
- (5) Lo strumento di verifica dovrebbe permettere la conferma dell'identità del richiedente. È pertanto necessario stabilire i requisiti di autenticazione per l'accesso allo strumento

² GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

di verifica. Il richiedente dovrebbe autenticarsi comunicando determinati dati. Occorre definire i dati in uscita prodotti dallo strumento di verifica per consentire al richiedente di verificare lo status della domanda nonché la durata della validità e lo status dell'autorizzazione ai viaggi.

- (6) Dovrebbero essere stabiliti i canali attraverso i quali lo strumento di verifica comunica con il sistema centrale ETIAS. Dovrebbero inoltre essere stabiliti il formato dei messaggi, le norme e i protocolli, così come i requisiti di sicurezza.
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (UE) 2017/2226, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull'*acquis* di Schengen, il 21 dicembre 2018 la Danimarca ha notificato, a norma dell'articolo 4 di detto protocollo, la decisione di recepire il regolamento (UE) 2018/1240 nel proprio diritto interno.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio³; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (9) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁴; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁵, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio⁶.
- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁷ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio⁸.

³ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁴ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁶ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁸ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione

- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen⁹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio¹⁰.
- (13) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 28 gennaio 2019 e ha espresso un parere l'8 febbraio 2019,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Accesso allo strumento di verifica

1. Hanno accesso allo strumento di verifica il richiedente l'autorizzazione ai viaggi ETIAS, il titolare di un'autorizzazione ai viaggi, la persona cui è stata rifiutata, revocata o annullata l'autorizzazione ai viaggi ETIAS e la persona con autorizzazione ai viaggi ETIAS scaduta che ha acconsentito alla conservazione dei propri dati a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1240 (di seguito denominati "richiedente").
2. Lo strumento di verifica è accessibile tramite:
 - (a) l'apposito sito web pubblico;
 - (b) l'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1240;
 - (c) un collegamento ipertestuale inviato tramite il servizio di posta elettronica ETIAS di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240. Il collegamento ipertestuale è inviato insieme alla notifica con cui è confermata al richiedente l'avvenuta presentazione della domanda o con cui gli è comunicato il rilascio, la revoca o l'annullamento dell'autorizzazione ai viaggi in conformità dell'articolo 19, paragrafo 5, dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 42, lettera a), e dell'articolo 44, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1240.

svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁹ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

¹⁰ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Articolo 2
Autenticazione a due fattori per l'accesso allo strumento di verifica

1. La connessione allo strumento di verifica è subordinata a un'autenticazione a due fattori.
2. La prima autenticazione comporta l'inserimento dei dati seguenti:
 - (a) numero del documento di viaggio;
 - (b) paese di rilascio del documento di viaggio, da selezionare in un elenco prestabilito;
 - (c) indirizzo di posta elettronica.
3. I dati indicati dal richiedente sono quelli indicati nel modulo di domanda.
4. La seconda autenticazione consiste nell'inserimento di un codice univoco nello strumento di verifica per confermare l'autenticazione.
5. Alla trasmissione delle informazioni previste al paragrafo 2 è generato automaticamente un codice univoco, che è inviato al richiedente mediante il servizio di posta elettronica di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/1240.
6. Il codice univoco scade dopo un periodo breve di tempo. L'invio al richiedente di un nuovo codice univoco invalida i codici univoci inviatigli in precedenza.
7. Il codice univoco è inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda.
8. Il codice univoco è monouso.

Articolo 3
Dati in uscita dallo strumento di verifica

1. Una volta autenticato per l'accesso allo strumento, il richiedente visualizza lo status della domanda o dell'autorizzazione ai viaggi collegata al numero del suo documento di viaggio.
2. Per ciascuna domanda o autorizzazione ai viaggi collegata al numero di documento di viaggio lo strumento di verifica indica uno degli status seguenti:
 - (a) "presentata";
 - (b) "valida";
 - (c) "rifiutata";
 - (d) "annullata";
 - (e) "revocata";
 - (f) "scaduta".
3. Lo strumento di verifica indica la data di scadenza di ciascuna autorizzazione ai viaggi in corso di validità.
4. In caso di validità territoriale limitata sono comunicati al richiedente lo o gli Stati membri per cui l'autorizzazione è valida. L'informazione è riportata in uno spazio ben visibile dello strumento di verifica.
5. Una clausola di esclusione della responsabilità nello strumento di verifica indica che, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1240,

l'autorizzazione ai viaggi non conferisce automaticamente il diritto d'ingresso o di soggiorno. Per ulteriori informazioni sulla rimanente durata del soggiorno autorizzato, detta clausola invita il richiedente a consultare il servizio web del sistema di ingressi/uscite (EES) di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/2226, che è indicato chiaramente.

Articolo 4

Obblighi di estrazione dei dati

1. Lo strumento di verifica fa uso di una banca dati distinta a sola lettura aggiornata nell'arco di pochi minuti mediante estrazione a senso unico del sottoinsieme minimo di dati conservati nell'ETIAS necessario per l'attuazione degli articoli 2 e 3.
2. eu-LISA è responsabile della sicurezza dello strumento di verifica, della sicurezza dei dati personali in esso contenuti e del processo per l'estrazione dei dati personali nella banca dati distinta a sola lettura.

Articolo 5

Formato dei messaggi, norme e protocolli

Il formato dei messaggi e i protocolli da implementare sono stabiliti nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 6

Specificità di sicurezza

1. Lo strumento di verifica è progettato e implementato per assicurare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati e garantire la non disconoscibilità delle operazioni. L'attuazione tecnica e organizzativa dello strumento è conforme ai requisiti del piano di sicurezza dell'ETIAS di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240 e alle norme sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all'applicazione per dispositivi mobili di cui all'articolo 16, paragrafo 10, del medesimo regolamento.
2. Lo strumento di verifica è progettato in modo da impedire qualsiasi accesso illecito. A tal fine lo strumento di verifica limita il numero di tentativi di accesso possibili con lo stesso numero di documento di viaggio o lo stesso codice univoco. Nello strumento sono integrate protezioni contro le manovre non riconducibili a un essere umano.
3. Lo strumento di verifica chiude la sessione per scadenza del tempo massimo dopo alcuni minuti di inattività.
4. Agli ulteriori elementi della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati si applicano le specifiche tecniche di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 7

Registrazioni

1. Lo strumento di verifica conserva registrazioni delle attività, contenenti:
 - (a) i dati di autenticazione, compreso se l'autenticazione ha avuto esito positivo o no;

- (b) la data e l'ora dell'accesso.
2. Le registrazioni delle attività dello strumento sono copiate nel sistema centrale. Sono conservate al massimo per un anno dopo la fine del periodo di conservazione del fascicolo di domanda, sempreché non siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate. Trascorso tale periodo sono soppresse automaticamente.
- Le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità previste all'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22.2.2019

Per la Commissione
Membro della Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS